

Valentino BATTILORO
Magistrato

Adriana DI VAIO
Sostituto Procuratore

Compendio di

DIRITTO COMMERCIALE

EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA

XV EDIZIONE 2026


Neldiritto
Editore

- Secondo altra parte della dottrina, viceversa, l'economicità dell'attività imprenditoriale tenderebbe ad identificarsi con il «**metodo economico**» con cui tale attività deve essere gestita: si tratterebbe, cioè, di una gestione orientata a realizzare, quantomeno, la copertura dei costi sostenuti con i ricavi dall'attività (CAMPOBASSO).

Altro, rispetto all'economicità dell'attività esercitata, è lo **scopo di lucro**.



Portata dello scopo di lucro

Sulla necessità che l'attività imprenditoriale sia connotata da uno scopo lucrativo e, invero, sulla stessa portata dello scopo di lucro, la dottrina è divisa.

- Secondo alcuni autori è necessario uno **scopo di lucro, inteso in senso soggettivo**: la gestione dell'attività di impresa deve essere finalizzata ad ottenere un **lucro**, un'eccedenza dei ricavi sui costi sostenuti e non una mera copertura dei secondi con i primi (BUONOCORE, FERRI).
- Secondo altri autori lo **scopo di lucro va inteso in senso oggettivo** ed è oggettivamente lucrativa l'attività imprenditoriale gestita con modalità tali da ottenere, almeno potenzialmente, un profitto (FERRARA-CORSI, GENOVESE).
- Altra parte della dottrina, e la giurisprudenza maggioritaria, infine, dopo aver evidenziato che l'art. 2082 c.c. non fa menzione di uno **scopo lucrativo**, considerano del tutto **irrilevante** lo stesso, ritenendo viceversa **sufficiente** che l'imprenditore agisca con **metodo economico** e, cioè, secondo modalità volte alla copertura dei costi di gestione con i ricavi dell'attività svolta. In tale direzione, si sottolinea l'esistenza di imprese, quali le società cooperative e le imprese pubbliche, che sono *ex lege* sprovviste dello scopo di lucro (CAMPOBASSO).

■ 2.3. La professionalità.

L'art. 2082 c.c. richiede che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo professionale, intendendosi, per professionalità, l'**abitualità** e la **non occasionalità** dell'attività svolta. Va evidenziato che la professionalità non si identifica né con l'unicità dell'attività imprenditoriale, né con la continuatività della stessa. L'abitualità, infatti, non implica né che l'imprenditore non svolga altre attività, né che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo «principale», né, infine, che la stessa non subisca interruzioni (così è imprenditore chi gestisce un impianto di risalita, benché lo stesso sia attivo soltanto nei mesi invernali. Analoghe conclusioni valgono, in genere, per le c.d. **attività stagionali**).

l'operazione;

c) in ultimo, vi è la stipula dell'**atto pubblico di fusione** cui fa seguito, ad opera della competente Autorità operante nel Paese "di destinazione" (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante, per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere "l'operazione in entrata"), l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il c.d. "**certificato definitivo**"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

6. La scissione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506 c.c., con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio (**scissione totale**) a più società, preesistenti (**scissione per incorporazione**) o di nuova costituzione (**scissione in senso stretto**), o parte del suo patrimonio (**scissione parziale**), in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. Si parla di **scissione per scorporo** (art. 2506.1 c.c.) quando una società assegna parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione, ricevendo in cambio le relative quote/azioni. A differenza della scissione ordinaria, le partecipazioni vanno alla società scissa, non ai soci. È una riorganizzazione che mantiene la continuità aziendale. La disciplina è stata, da ultimo, modificata dal **D.lgs. 88/2025** prevedendo:

- la possibilità di realizzare lo scorporo a favore di **società preesistenti**;
- l'ammissibilità della scissione mediante scorporo dell'**intero patrimonio della società scissa**.

È stato, inoltre, eliminato dalla definizione di scorporo il riferimento alla "continuazione dell'attività", trattandosi di un elemento non essenziale per la definizione dell'istituto e non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto l'intero patrimonio.

Quanto all'**ambito di applicazione**, come in caso di fusione, la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Il **procedimento di scissione** è simile a quello esaminato a proposito della fusione. L'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione redige un **progetto di scissione** (art. 2506-bis c.c.) dal quale devono risultare le indicazioni richieste per il progetto di fusione ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono, inoltre, risultare i **criteri di distribuzione delle azioni o quote** delle società beneficiarie.

Il D.lgs. **88/2025** ha, infine, soppresso la previsione del **diritto di recesso** per i soci che non hanno consentito all'operazione ed un indennizzo per eventuali incongruità nel rapporto di cambio (art. 2506-ter c.c.).

Il progetto di scissione, infine, deve essere depositato per l'**iscrizione nel registro delle imprese** del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige anche la **situazione patrimoniale** e la **relazione illustrativa** in conformità agli artt. 2501-*quater* e 2501-*quinquies* c.c. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i **criteri di distribuzione delle azioni o quote** e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. È richiesta anche la relazione degli esperti *ex art. 2501-sexies* c.c., salvo il caso in cui scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.

Per gli effetti cui si riferisce l'art. 2501-*ter*, numeri 5) e 6), c.c. possono essere stabilite date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.



Procedimento di scissione e responsabilità della società beneficiaria

In materia di operazioni straordinarie, la **scissione societaria** si realizza mediante un procedimento articolato. Essa inizia con la predisposizione e la pubblicazione del progetto di scissione, prosegue con l'approvazione della relativa deliberazione e si conclude con la stipulazione dell'atto di scissione, firmato dal legale rappresentante. Solo a partire da tale momento l'operazione produce effetti sul piano civilistico, i quali decorrono dall'iscrizione nel registro delle imprese. Qua-
lora questa iscrizione avvenga dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, trova applicazione il nuovo art. 2506-bis c.c., relativo alla re-
sponsabilità della società beneficiaria. (Cass. civ., Sez. I, 13 marzo **2025**, n. 6675).

■ 6.1. La scissione transfrontaliera e internazionale.

Il d.lgs. n. 19/2023 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina del procedimento di **scissione transfrontaliera e internazionale**, che si applicano (art. 56, comma 1), alle operazioni di scissione transfrontaliera per le quali, alla data del 3 luglio 2023, nessuna delle società partecipanti all'operazione di scissione abbia ancora "pubbli-
cato" il progetto comune di scissione transfrontaliera.

L'intervento legislativo risponde alle medesime finalità previste in tema di fusione transfrontaliera.

Il **procedimento di scissione transfrontaliera**, analogo a quello previsto per la trasforma-
zione e fusione transfrontaliera, è così articolato: